



PARERE MOTIVATO
n. 145 del 9 Ottobre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Ambientale della Riserva Naturale dell'Ex Polveriera. Comune di Albignasego (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 8 ottobre 2018 prot. n.406624;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Albignasego con note pec prot. n. 19651 del 12.06.2018 acquisite al protocollo regionale ai nn. 223987 e n. 2293983 del 13.06.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Ambientale della Riserva Naturale dell' ex Polveriera;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 16396 del 22.08.18 assunto al prot. reg. al n. 345046 del 22.08.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 356416 del 3.09.18 della Struttura di progetto Strategica Regionale della Biodiversità e dei Parchi della Regione del Veneto;
- Parere n. 144371 del 3.09.18 assunto al prot. reg. al n. 356153 del 3.09.108 dell'ULSS 6;
- Parere n. 3083 del 4.09.18 assunto al prot. reg. al n. 358687 del 4.09.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 77912 del 13.09.18 assunto al prot. reg. al n. 372394 del 13.09.18 di ARPAV;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 118/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa al Piano Ambientale della Riserva naturale "Ex polveriera", in comune di Albignasego, istituita nel 2016; si tratta di una Riserva di ridotte dimensioni, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale, che nel 2004 ne ha acquisito tutta l'area.

Tale Riserva riveste un ruolo importante per le specie e per gli habitat che racchiude, per un forte legame con la popolazione locale e per una consolidata prassi di gestione in accordo con le principali associazioni ambientaliste presenti sul territorio. La Riserva, grazie al suo sostanziale isolamento in un contesto territoriale di forte trasformazione rende importante il suo ruolo di rifugio biologico; il Piano Ambientale oggetto della presente istanza sostiene una forte volontà di tutela e fruizione controllata e finalizzata alla valorizzazione delle risorse naturali esistenti. Il Piano Ambientale della Riserva Naturale denominata "Ex Polveriera" è stato correttamente redatto ai sensi di quanto previsto dall' "art. 27 – Parchi e riserve di interesse locale" della L.R. 40/1984, prevedendone conseguentemente i contenuti principali previsti dall'art. 9 della medesima legge. La Riserva è suddivisa in due zone omogenee per meglio controllare i rapporti tra fruizione e conservazione, per facilitare il compito di controllo e al fine di individuare le aree dove concentrare gli interventi di miglioramento ambientale. Viene individuata una zona di Riserva naturale generale nel quale concentrare le attività di fruizione ed una zona di Riserva naturale integrale in cui ridurre al massimo il possibile disturbo. La zona di Riserva naturale integrale è a sua volta articolata in due aree funzionali sulla base degli ecosistemi dominanti, delle specie che vi gravitano e delle modalità di gestione naturalistica ad esse collegate. L'accesso alla riserva non sarà libero ma regolamentato con aperture programmate e con accesso esclusivamente a piedi, con fruizione limitata alle aree di riserva generale. Nei periodi riproduttivi di alcune specie sensibili, una porzione



del percorso circolare verrà chiusa per evitare disturbo alla fauna. La Riserva, pur costituendo un elemento territoriale di elevata valenza ecologica naturalistica e ricco di specie di pregio, necessita di alcuni interventi di riqualificazione rivolti al miglioramento dello stato di conservazione di specie ed habitat, ma anche alla riqualificazione delle strutture legate alla fruizione (ad eccezione del centro visite ristrutturato di recente). Le azioni proposte sono suddivisibili in "Azioni di miglioramento della flora, fauna e degli ecosistemi", "Azioni di riqualificazione dei detrattoni" e "Azioni relative al sistema relazionale". Il Piano Ambientale della Riserva prevede inoltre anche l'individuazione di una serie di indicatori scelti in coerenza con quanto indicato per le azioni del Piano e integrati con quelli legati alla valutazione della presenza di visitatori/fruitori della riserva; a tal fine è stato predisposto anche un piano di monitoraggio pluriennale specifico riportato nella Relazione di Piano. L'area della Riserva è ricompresa all'interno dell'A.T.O. "7 -Zona produttiva" e ciò evidenzia come l'area rivesta una notevole importanza in qualità di elemento di naturalità residuale inserita in un contesto fortemente antropizzato infatti, a tal fine, l'area è stata inserita nella Z.T.O. "F5 - Area di tutela e valorizzazione naturalistica, Ex Polveriera".

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data in data 9 ottobre 2018 dalla quale emerge che l'istanza relativa al "Piano Ambientale della Riserva Naturale dell'Ex Polveriera, in Comune di Albignasego (PD)", non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e negli elaborati richiamati nella D.G.C. n. 85 del 08.06.2018 e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA 118/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Ambientale della "Riserva Naturale dell' ex Polveriera" nel Comune di Albignasego, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e negli elaborati richiamati nella D.G.C. n. 85 del 08.06.2018;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;



- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 133 del 09/08/2017 della Commissione Regionale VAS
 - prescrivendo:
 - 1. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, in accordo con la D.G.R. 2200/2014 e secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007: a) prima dell'approvazione del piano, i dati relativi a tutte le specie di eucarioti individuate e gli eventuali rilievi fitosociologici effettuati; b) i dati relativi agli esiti dei successivi monitoraggi e di attività di ricerca scientifica;
 - 2. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Albignasego, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso
CORRADO